

SESSIONE DEL 1876 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 31 MAGGIO 1876

me anche ora a protestare contro quella disposizione.

Io non aggiungerò altre osservazioni; vengo piuttosto alla conclusione.

Per me questo progetto di legge non è certo quello che colmerà il disavanzo del bilancio, se disavanzo ancora esiste; per me è un meccanismo, come dissi, che lavorerà nel vuoto, è un meccanismo che darà molti fastidi, che creerà molti imbarazzi, ma dal quale l'erario non trarrà alcun serio profitto.

Questa per me è la prima e principale ragione che mi induce a votare contro questo progetto di legge. Con ciò io non intendo rendere immuni da qualunque tassa i contratti di Borsa; questi contratti sono tassati dalla legge del registro; lasciamoli soggetti a tale tassa, che è ben più grave, e potrebbe essere ben più produttiva di quella speciale che si tratta di stabilire.

E se attualmente di fatto vi sfuggono, cerchiamo il modo di far sì che, se la legge esiste, sia attuata, e troviamolo non solo per i contratti di Borsa, ma anche per tutti gli altri contratti, che oggi sventuratamente la tassa di registro non riesce di fatto a colpire.

Ma non veniamo a creare un nuovo organismo fiscale, mentre già troppi ne abbiamo, il quale non potrà avere mai risultati finanziari considerevoli.

Io non faccio alcuna proposta perchè capisco bene che sarebbe inutile. Le mie proposte sarebbero troppo radicali. Ho voluto tuttavia manifestare i miei concetti, e questi riassumo in due parole. Io respingerei tutto il progetto di legge, salvo l'articolo in cui è stabilita l'abrogazione della legge 4 giugno 1874, e poi inviterei l'onorevole ministro delle finanze a fare delle disposizioni serie, radicali e importanti, perchè la tassa di registro alla quale ora molto sfugge e sfuggono ancora questi stessi contratti di Borsa, sia applicata in modo che meglio risponda ai bisogni dell'erario ed al dettato della giustizia.

PODESTÀ, *relatore*. Le ragioni dell'onorevole Plebano avrebbero assai maggiore opportunità ed efficacia se si trattasse di una legge nuova; se fossero state rivolte contro la legge del 1874, quando il Governo la proponeva ed il Parlamento l'approvava.

La legge che ora si propone, e che la Commissione raccomanda all'approvazione della Camera, ha uno scopo analogo a quello che ci propone l'onorevole Plebano. Non arriva fino al punto cui egli vorrebbe arrivare, di sopprimere cioè la tassa imposta sulle operazioni di Borsa, ma introduce molti alleggerimenti di tassa, molte facilitazioni di riscossione, collo scopo di rendere questa tassa da una

parte assai meno grave ai contribuenti e dall'altra parte più proficua all'erario.

Teme l'onorevole Plebano che questo maggiore profitto per l'erario non debba verificarsi; è una ipotesi che io ammetto lontanamente possibile, ma non la credo punto probabile. Per qual ragione infatti la tassa imposta colla legge del 14 giugno 1874 non rendeva all'erario nemmeno il decimo della somma che se ne aspettava il Ministero che proponeva ed il Parlamento che votava la legge? Perchè da un lato la quota della tassa era enormemente elevata, perchè dall'altro lato i metodi di riscossione erano immensamente fastidiosi e difficili, ed è nella natura dei contratti di Borsa e delle persone che frequentano la Borsa, di rifuggire dall'una e dall'altra di queste condizioni. Essi non possono pagare una tassa molto elevata, poichè i contratti di Borsa si fanno, si ripetono, si sovrappongono uno all'altro, anche in vista di benefici minimi.

In vista di 5 o 10 centesimi di beneficio per ogni cento lire si fa un contratto; e se si mette una tassa proporzionale, che è spesso maggiore di questo beneficio, è evidente o che il contratto non si fa, o che la tassa non si paga; che o si pregiudica il commercio, o si froda l'erario.

Gli incomodi poi della riscossione erano anche più repulsivi, se possibile, che la gravità della tassa. La proporzionalità di questa esigeva molteplicità di libretti; bisognava fare dei ragguagli più o meno noiosi ad ogni stipulazione di contratto, e tanto i mediatori che i contraenti, spaventati dalla gravità della tassa ed anche più dai metodi della sua riscossione, spesso sottraevansi al pagamento.

Togliendo questi due elementi deleteri per la proficuità della tassa, cioè la quotità elevata e la riscossitura difficoltosa, vi è tutta la ragione di sperare che questa tassa abbia da rendere una somma discreta.

Ad ogni modo sarà un esperimento che si farà, dal quale si potranno vedere gli effetti reali della riforma; e la riforma intanto sarà un gran vantaggio per il commercio e per l'andamento degli affari di Borsa in generale.

L'onorevole Plebano teme che togliendo l'intervento dei mediatori si tolga un elemento che facilitava e assicurava l'applicazione della tassa; io credo invece che i mediatori, nelle condizioni in cui essi e i contraenti erano posti, non potessero rendere a questo proposito utile servizio allo Stato, e che la tassa potrà ad ogni modo esigersi in modo abbastanza sicuro, tanto più trovandosi ridotta a limiti così bassi come sono quelli stabiliti dall'articolo 2 della legge che discutiamo.

L'onorevole Plebano diceva: ma perchè assog-